Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2025/0542(COD)

24.6.2026

EMENDAMENTO 212

Progetto di relazione
Assita Kanko
(PE788.869v01-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sostegno dell'Unione per la sicurezza interna per il periodo dal 2028 al 2034

Proposta di regolamento
(COM(2025)0542 – C10-0178/2025 – 2025/0542(COD))

Emendamento 212
Assita Kanko

Proposta di regolamento
Allegato (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ALLEGATO
	MISURE DI ATTUAZIONE
	1. Il sostegno dell'Unione contribuisce al conseguimento dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), tramite le seguenti misure di attuazione:
	a) aumentando la formazione, le esercitazioni e l'apprendimento reciproco, i programmi di scambio specializzati e lo scambio delle migliori prassi negli Stati membri e tra gli Stati membri, anche a livello locale e con i paesi terzi e gli altri soggetti pertinenti;
	b) sfruttando le sinergie mettendo in comune risorse e conoscenze e scambiando le migliori prassi tra gli Stati membri e gli altri soggetti pertinenti, compresa la società civile, ad esempio creando centri di eccellenza comuni o sviluppando valutazioni del rischio comuni o centri di sostegno operativo comuni per le operazioni congiunte;
	c) acquisendo le attrezzature pertinenti e istituendo o migliorando le strutture di formazione specializzata e altre infrastrutture di sicurezza essenziali al fine di aumentare la preparazione, la resilienza, la sensibilizzazione del pubblico e la risposta adeguata alle minacce per la sicurezza.
	2. Il sostegno dell'Unione contribuisce al conseguimento dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), tramite le seguenti misure di attuazione:
	a) proteggendo i soggetti critici da incidenti di sicurezza individuando, valutando e correggendo le vulnerabilità;

	b) acquisendo le attrezzature pertinenti e istituendo o migliorando le strutture di formazione specializzata e altre infrastrutture di sicurezza essenziali al fine di aumentare la preparazione, la resilienza e la risposta adeguata alle minacce per la sicurezza;
	c) istituendo, adattando e mantenendo sistemi di informazione dell'UE e decentralizzati pertinenti per la sicurezza, anche assicurandone l'interoperabilità, ove pertinente per i sistemi di risposta alle crisi e i sistemi di comunicazione critica;
	d) sostenendo lo sviluppo, il collaudo, la diffusione e la manutenzione di sistemi di comunicazione sicuri interoperabili e di meccanismi di coordinamento in caso di crisi tra le autorità competenti, negli Stati membri e tra gli Stati membri, compresi i sistemi che garantiscono la continuità delle operazioni durante gli incidenti di sicurezza e le crisi su vasta scala;
	e) rafforzando la preparazione, la pianificazione della resilienza e le capacità coordinate di risposta alle crisi delle autorità competenti e dei soggetti critici attraverso valutazioni dei rischi, piani di emergenza, esercitazioni basate su scenari e lo sviluppo di protocolli operativi comuni.
	3. Il sostegno dell'Unione contribuisce al conseguimento dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), tramite le seguenti misure di attuazione:
	a) garantendo l'applicazione uniforme dell'acquis dell'Unione in materia di sicurezza, sostenendo lo scambio di informazioni pertinenti, ad esempio nel quadro di Prüm, del PNR dell'UE e del SIS II, anche tramite l'attuazione delle raccomandazioni risultanti dai meccanismi di controllo della qualità e di valutazione, quali il meccanismo di valutazione Schengen e altri meccanismi di controllo e sorveglianza della qualità e di valutazione;
	b) istituendo, adattando e mantenendo sistemi di informazione dell'UE e

	decentralizzati pertinenti per la sicurezza, anche assicurandone l'interoperabilità, e sviluppando strumenti appropriati per colmare le lacune individuate;
	c) potenziando l'uso attivo dei sistemi e degli strumenti di informazione decentralizzati e dell'UE pertinenti per la sicurezza garantendo che siano alimentati con dati di qualità elevata;
	d) sostenendo le pertinenti misure nazionali, compresa l'interconnessione delle banche dati nazionali pertinenti per la sicurezza e la loro connessione alle banche dati dell'Unione ove previsto nelle pertinenti basi giuridiche, se utili per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
	e) migliorando il coordinamento e incrementando la cooperazione delle autorità competenti, negli Stati membri e tra gli Stati membri, e con altri soggetti pertinenti, ad esempio mediante reti di unità nazionali specializzate, reti e strutture di cooperazione dell'Unione, e centri dell'Unione;
	f) migliorando la cooperazione inter-agenzia a livello dell'Unione tra gli Stati membri e i pertinenti organi e organismi dell'Unione nonché a livello nazionale tra le autorità competenti.
	4. Il sostegno dell'Unione contribuisce al conseguimento dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), tramite le seguenti misure di attuazione:
	a) aumentando il numero delle operazioni di contrasto che coinvolgono due o più Stati membri, compreso, se del caso, operazioni che coinvolgono altri soggetti pertinenti, in particolare agevolando e migliorando l'uso delle squadre investigative comuni, dei pattugliamenti congiunti, degli inseguimenti, della sorveglianza discreta e degli altri meccanismi di cooperazione operativa nel contesto del ciclo programmatico dell'UE, con particolare

	riguardo alle operazioni transfrontaliere;
	b) migliorando il coordinamento e incrementando la cooperazione delle autorità competenti, negli Stati membri e tra gli Stati membri, e con altri soggetti pertinenti, ad esempio mediante reti di unità nazionali specializzate, reti e strutture di cooperazione dell'Unione, e centri dell'Unione;
	c) migliorando la cooperazione inter-agenzia a livello dell'Unione tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i pertinenti organi e organismi dell'Unione nonché a livello nazionale tra le autorità nazionali di ciascuno Stato membro;
	d) sfruttando le sinergie mettendo in comune risorse e conoscenze e scambiando le migliori prassi tra gli Stati membri e gli altri soggetti pertinenti, compresa la società civile, ad esempio creando centri di eccellenza comuni o sviluppando valutazioni del rischio comuni o centri di sostegno operativo comuni per le operazioni congiunte.
	5. Il sostegno dell'Unione contribuisce al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), tramite le seguenti misure di attuazione:
	a) promuovendo e sviluppando misure, garanzie, meccanismi e migliori prassi per la tempestiva identificazione, la protezione e il sostegno dei testimoni, degli informatori e delle vittime di reati gravi e criminalità organizzata, e sviluppando partenariati tra le autorità pubbliche e gli altri soggetti pertinenti a tale scopo;
	b) sostenendo la creazione, l'accessibilità e il rafforzamento di servizi di sostegno specializzati per le vittime di reati gravi e criminalità organizzata, compresa l'assistenza psicologica, legale e sociale, nonché garantendo l'accesso a servizi che tengano conto dei traumi subiti, anche per le persone vulnerabili e i minori;
	c) sostenendo attività di

	sensibilizzazione, formazione e sviluppo delle capacità per le autorità competenti e le organizzazioni pertinenti in materia di diritti delle vittime, approcci incentrati sulle vittime e prevenzione della vittimizzazione secondaria.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri trarranno vantaggio dalla creazione dell'allegato I, che fungerà da orientamento per l'elaborazione dei loro piani di partenariato nazionale e regionale e per il finanziamento di tali piani nell'ambito del QFP, garantendo che l'Unione utilizzi i suoi fondi per le azioni più necessarie per affrontare le attuali minacce alla sicurezza interna dell'Unione e per aumentare la cooperazione transfrontaliera.